



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IACCARINO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCOGNAMIGLIO	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IZZO	FAUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4034/2017
depositato il 13/04/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 21855 TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 21855 TARSU/TIA 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 21855 TARSU/TIA 2012

contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI
difeso da:

2 NAPOLI

e da

26 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

RINA

difeso da:

1 ACERRA NA

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 4034/2017

UDIENZA DEL

23/11/2017 ore 09:00

N°

230

PRONUNCIATA IL:
23 NOV 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
12 GEN 2018

Il Segretario
Fabrizio Panaro

RGR 4034/2017 (Cimminella Giovanna c/ Equitalia)

230/32/17

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13 aprile C _____ na impugnava l'avviso di accertamento in atti con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 1.557,00 a titolo di Tarsu anni 2010-2012.

Esponeva che erano state calcolate superfici maggiori, ma l'accertamento era avvenuto nel periodo 2015-2016 e non poteva valere retroattivamente.

Eccepiva il vizio di notifica dell'avviso, l'esercizio del potere deliberativo delle tariffe Tarsu da parte della Giunta e l'abrogazione della Tarsu.

Chiedeva l'annullamento dell'atto.

Si costituiva parte resistente evidenziando che in sede di mediazione aveva ridotto la somma ad euro 577,00 stante la presenza di un coobbligato e chiedeva quindi confermare l'accertamento come rettificato con la proposta di mediazione.

All'udienza del 23 novembre 2017 la Commissione, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa.

In via preliminare vanno rigettate le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente dal momento che l'atto impugnato indica chiaramente le ragioni della pretesa, l'anno cui si riferiscono ed ha permesso al contribuente una piena ed articolata difesa.

In particolare va rigettata l'eccezione di nullità della comunicazione dal momento che l'esclusiva a favore di Poste Italiane, previste dal decreto legislativo 58/2011 nel testo all'epoca vigente, riguarda le sole comunicazioni di atti giudiziari.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione relativa all'abrogazione della Tarsu.

Al riguardo si osserva che con l'entrata in vigore dall'1/1/1999 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), era stata prevista la soppressione della TARSU a decorrere dal 1 gennaio 1999 e l'istituzione, da parte dei Comuni, di una *tariffa* per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.

Il legislatore, con vari interventi, ha poi disciplinato un regime transitorio, che concede termine ai Comuni, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenario

M

op

RGR 4034/2017 (Cimminella Giovanna c/ Equitalia)

250/12/13

differenziato in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni, sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006); questo regime doveva cessare nel 2009 per effetto dell' art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008, ma poi l'art. 264 lett.i) del Dlgs 152/2006 ha abrogato il cd. decreto Ronchi che a sua volta aveva precedentemente abrogato la TARSU, con automatica reviviscenza di quest'ultima.

In questo quadro è intervenuto l'art. 14 comma 35, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce:

"I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2".

L'indicazione della Tarsu è esplicita e deve quindi ritenersi che il legislatore abbia consentito che i comuni possano mantenere sino al 2012 sia il regime della Tarsu che quello della Tia.

Va quindi esaminato il quadro normativo della Tarsu

Si rileva preliminarmente che la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - regolamentata dagli artt. 58 e ss. del D.L.vo n.507/93- è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti in ordine ai quali l'ente locale provvede in via esclusiva e continuativa al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, distinti, in base all'origine e alla pericolosità, dai rifiuti speciali, sottoposti ad altro regime.

I termini per l'emissione dell'avviso di accertamento sono contenuti nell'art. 71 che stabilisce che, a pena di decadenza, in caso di denunce infedeli o incomplete l'atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno di presentazione, mentre in caso di omessa denuncia entro il 31 dicembre del quarto anno da quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo: l'art.72 precisa che i ruoli vengono consegnati al Concessionario della riscossione entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, ovvero, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o

Al via

RGR 4034/2017 (Cimminella Giovanna c/ Equitalia)

230/12/18

accertamento, entro l'anno successivo a quello in corso quando la denuncia tardiva viene presentata o l'accertamento è notificato.

Di poi, tali termini sono stati modificati dall'art.1 comma 161 della L. n.296 del 27/12/06, in vigore dal 1° gennaio 2007, che espressamente recita: "*Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.*"

Inoltre, ai sensi dell'art.17 del D.L.vo n.46/99 la riscossione dei tributi degli enti locali può avvenire mediante iscrizione a ruolo diretta, quindi senza l'emissione dell'avviso di accertamento, nei casi in cui il rapporto tributario non ha subito alcuna modifica rispetto a pregressi denuncia o accertamento, purché siano rispettati i suddetti termini per portare a conoscenza del contribuente le richieste dell'ente impositore.

La Suprema Corte ha precisato, anche di recente, che il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati (Cass. 26-7-2017, n. 18499); ciò comporta che va accolta l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2010, mentre va rigettata per gli anni successivi.

In ordine alle annualità 2011 e 2012 parte ricorrente evidenzia che il provvedimento è illegittimo e fa leva su altra sentenza resa da questa Commissione (RGR 4008/2017) che ha accolto il ricorso di altro debitore Cimminella Davide, avverso lo stesso avviso di accertamento.

In effetti nella sentenza la Commissione rilevava che il tributo era stato illegittimamente imposto per l'intero a carico di entrambi gli eredi obbligati traducendosi, per l'effetto, in una duplicazione delle somme da versare.

M. M.

RGR 4034/2017 (Cimminella Giovanna c/ Equitalia)

230/32/18

Nella stessa sentenza si legge che l'atto *potrà essere riadottato, sussistendone i presupposti di legge e correttamente emendato nel quantum.*

Ebbene nella specie parte resistente ha rideterminato l'imposta in euro 577,00 e tale è la somma che residua a carico del ricorrente.

Di conseguenza il ricorso merita solo parziale accoglimento nei sensi sopra esposti con compensazione delle spese.


P.Q.M.

- In parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritta l'annualità 2010;
- Ridetermina in euro 577,00 l'importo del tributo per gli anni 2011 e 2012;
- Compensa le spese

Napoli 23-11-2017

Il relatore

Dott. Paolo Scognamiglio



Il Presidente

Dott. Giovanni Iaccarino

